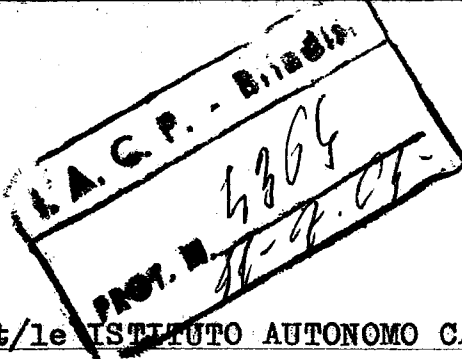




Spett./le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto DE GIORGIO ANTONIO, qui residen=
te alla Via Isonzo n.1 int.3, chiede che in virtù del
le disposizioni di legge vigenti in materia, l'appar=
tamento da lui locato e di proprietà di codesto Isti=
tuto, gli sia concesso a riscatto.

Alla presente allega un vaglia di L. 5.000.= a
titolo di anticipo spese e resta in attesa di cono=
scere le dettrminazioni di codesto Istituto.

Frattanto porge distinti saluti.

Brindisi 5 luglio 1963

(DE GIORGIO ANTONIO)

De Giorgio Antonio

BRINDISI-Via Isonzo n.1/3

RA

388

[Signature]

A

[Signature]

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiare ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1)
Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2)
e Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)
o e ed il

Sig. DE GIORGIO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

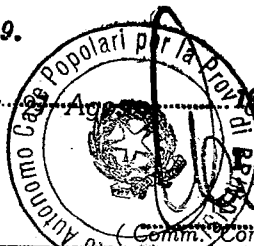
Designazione delle cose locare: Appartamento n. 3/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1968

Corrispettivi pattuiti L. 1938 mensili anticipate 39.200
Reddito catastale senza la rivalutazione L. 1963

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 23 AGO. 1963



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO. 1963 19 al N. 1867

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Littecentodici

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Caruso)

30/8/49



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in Brindisi alla Via Neuro 1° lotto
N. Scala A Int. 3 Vani utili N. 2 ed accessori — Vani legali N. 3,50
caratura 3,40
Concessionario: Sig. De Giorgio Antonio
Contratto di cessione in data N. di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 855.000 -

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 256.500

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino

al massimo di 20 anni 3,25% L. 27.787 L. 284.287

Costo di cessione L. 570.713

Eventuali anticipi L. =

Differenza definitiva da scontare L. 570.713

Periodo di ammortamento anni 10

Tasso 5 %

Rata annua 570.713 x 0,12950458 L. 73.910

Rata mensile 570.713 x 10,792% L. 6.159

Decorrenza dal al

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 6.159

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 1064

2) canone acqua mensile L. 500

3) illuminazione scale e cortili L. 150

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. ?

TOTALE L. 1.714

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retroaffitto o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o cessazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate in duplice copia dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di lire 2 per ogni volta la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si paghi prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da pagare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, e dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni in colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1233)

Al sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore); ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant. e (3) ed il

Sig. DE GIORGIO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

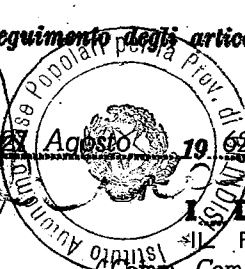
Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 1938- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 23 Agosto 19 62



I denunziant (7)
PRESIDENTE

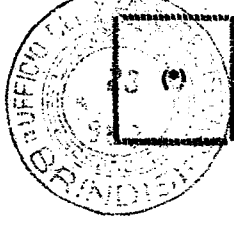
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 N. 173H

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire seventodici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della somma della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si sia versato il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. DE GIORGIO Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

19 60



I DENUNZIANTE (7)

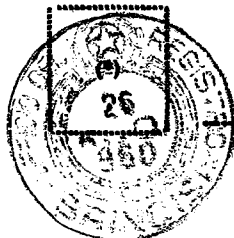
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1342

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(4) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di L. 2 per ogni lire 100 della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma soggetti a tassa in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269) emanata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni di colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrendizioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata dal dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi (3) ed il

Sig. De Giorgio Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 12-8-1959, 19 59

IL DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21-8-1959, 19 60 al N. 66
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ventisei

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a richiesta delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di lire 20 la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma che possono strarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezze colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. DE GIORGIO Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del I° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716,= mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

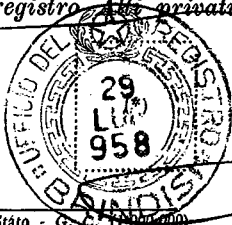
(Cognome e Nome) Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958

vol. Bis foglio registro Atti privati, ed esatte lire
Brentani

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 per cento della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impedite a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(i 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) **Conte Ubaldo**

VALLARINO della sua qualità di
Presidente dell'U.A.S.P.

dimoranti (2) **BRINDISI - Via Cantatore 3**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**

sig. De Esio
Antonio

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto** 19 **57**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento N° 3 del 1° lotto**
di case popolari nell'area di Brindisi

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **1716** **Moneta anticipata**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 27 AGO. 1957
A, add. 19

..... DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. **29 AGO. 1957** 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **1580**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Vallarino

fu Giuseppe nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

DE GIORGIO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.3 al 1° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1854 al 10 Agosto 1955

Corrispettivi pattuiti: L.1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

10 AGO. 1954



19
IL DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 329

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti, a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(5 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziante (3) ed il

Sig. DE GIORGIO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 al 1° Lotto delle
Case Popolari in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 1.500 mensil i anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

27 AGO. 1953



PRESIDENTE
DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, addì

4 SET. 1953

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

4281

25-6-64

SIG. DE GIORGIO ANTONIO
VIA APPIA 81

BRINDISI

invito urgente

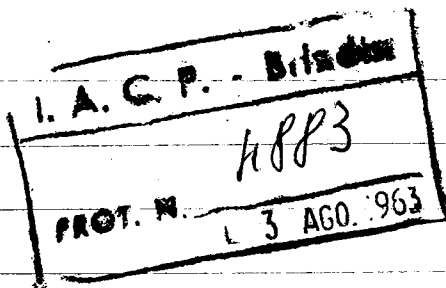
La S.V. è pregata di favorire con la massima
urgenza presso questo Ufficio per comunicazioni importanti.
(dalle ore 10 alle ore 12) .-

IL PRESIDENTE
(Grand'Uff. 1^o Com. te D. G. VALLARINO)

1^o lotto C.P.

Leola

$\frac{A}{3}$



Istituto Autonomo per le case Popolari
Della Provincia di Brindisi

Il sottoscritto De Giorgio Antonio,

rispondendo alla Vs raccomandata del 17-7-1963 (Prot. 455500) accetta
di voler comprare l'appartamento in locazione semplice dal medesimo,
occupato in Brindisi sito alla via Isonzo I scala A interne 3.

S'impegna di versare inoltre il dette importo da voi pervenutomi
in rate mensili costanti per il tempo complessivo di 10 anni.

Distinti saluti

BRINDISI 2/8/1963

De Giorgio Antonio

A
1° lett BR
[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 4555

Brindisi 11 17 LUG. 1963

RACCOMANDATA RB

AL SIG. Di Giorgio Aubino

1° lotto - Via Appa 67

Brindisi

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-

=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in Brindisi Lotto 1° Scala A via Appa a suo tempo assegnatole in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 598.500 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

plg

CA

Spett.le Direzione

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Ufficio Contratti

Brindisi

Il sottoscritto De Giorgio Antonio abitante
a Brindisi in Via Appia 8I scala A/3 1°lotto case popolari
chiede:

Di poter liquidare in una sola rata il suo
appartamento. Porta a conoscenza inoltre d'aver già ot=
temperato al pagamento del mese di Dicembre 1972, e, di ri=
manere in attesa d'un Vostro scritto, prima del pagamento
anno 1973.

Distinti saluti

Brindisi, li 29.12.1972

DE GIORGIO Antonio

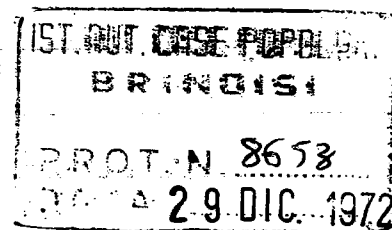
De Giorgio Antonio

Mitt. De Giorgio Antonio

presso De Giorgio Maria

Via dei Gracchi n° 42

(72100) Brindisi



607
- 2 FEB. 1973

I

-- Al sig. De Giorgio Antonio
presso De Giorgio Mario
Via dei Gracchi, 42- BRINDISI

-- Al notaio Vincenzo Loiacono
Studio notarile-Via Cirillo -BRINDISI

Le invitiamo a versare sul c/c postale n° 26/2171 la somma di lire 78.678=, quale debito residuo, al netto degli interessi, perchè la S.V. possa completare di pagare l'intero prezzo di cessione dell'alloggio popolare del quale è assegnataria, al I° lotto case popolari, scala A/2 via Appia Brindisi.

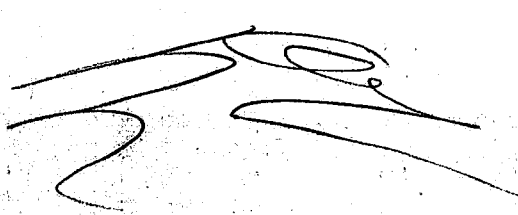
Prenda quindi accordi con il notaio Loiacono, al quale si trasmette copia del contratto di compravendita, per la voltura e trascrizione definitiva dell'atto, a seguito di compenza dell'avvenuto pagamento della somma di lire 78.678=.

Le spese relative sono a carico del sig. De Giorgio.

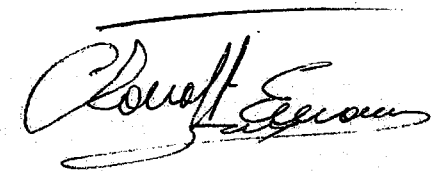
IL PRESIDENTE

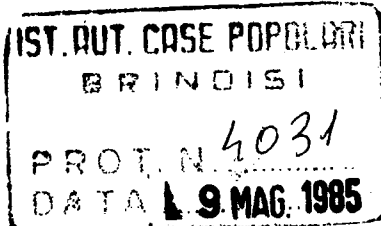
(dott. Raffaele FISCHETTO)

LQ/MT/DV



PER RICEVUTA





-ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, n. 27
- BRINDISI -

fy

Amo

Il sottoscritto DE GIORGIO ANTONIO, assegnatario di un
alloggio popolare sito in Brindisi - alla Via Isonzo - Lotto
1° - Sc/A) - Int. 3 - fa presente a codesto Istituto che
in data 3/10/ 1983 ha ceduto l'alloggio alla Sig. Ra GRECO
Giovanna in Così . Tanto perchè codesto Istituto possa depennare
il proprio nominativo dal ruolo delle quote condominiali.

Pertanto, allega alla presente fotocopia del contratto
stipulato presso il Notaio DR. Vincenzo Loiacono di Brindisi.

Brindisi, 8/5/1985

De Giorgio Antonio

11/5/85
PARENTA 11/5/85

RA n°1



= V E N D I T A =

- Repubblica Italiana -

Il tre ottobre millenovecentottantatre (3-10-1983) in Brindisi, richiesto nel mio studio notarile, in Piazza Cairoli c.33. -

Avanti a me Comm.Dott.VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi, ed alla presenza dei richiesti, idonei ed a me noti testimoni:

1)-SPALLUTO Elio-Bruno, commercialista, nato il 19 agosto 1930 a Squinzano, e: 2)-RANALLI Giovanni, impiegato, nato il 4 ottobre 1941 a Mesagne: entrambi domiciliati in Brindisi,

si sono costituiti

da una parte il Signor DE GIORGIO Antonio, nato il 28 gennaio 1909 a Brindisi e domiciliato in Ostuni alla Via Manin c. 70, pensionato (DGR NTN 09A28 B180Z), e:

dall'altra la Signora GRECO Giovanna in Così, nata il 20 luglio 1959 a Brindisi e qui domiciliata alla Via Annunziata c.38, casalinga (GRC GNN 59L60 B180P), che dichiara di trovarsi in regime di comunione legale con il suo coniuge COSI Maurizio, nato il 25 maggio 1960 a Brindisi e qui domiciliato (CSO MRZ 60E25 B180Y). -

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i quali, alla presenza dei testimoni e, non legati tra loro da parentela in linea retta, mi richiedono e dichiarano di sti

pulare quanto segue: -

Il De Giorgio Antonio vende e trasferisce alla Greco Giovanna, in buona fede acquirente in comunione legale, l'alloggio popolare di sua proprietà sito in Brindisi -Lotto 1°- alla Via Isonzo c.1, scala "A", a piano rialzato, distinto con il numero interno tre (3), composto di due (2) vani utili, vani legali tre virgola cinquanta (3,50), oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, confinante: a nord con cortile comune, ad est con porticato comune, a sud con la detta Via Isonzo e ad ovest con Brunetti Oronzo, salvo se altri. -

Vi si comprende la proporzionale quota di comproprietà alle parti comuni ed enti condominiali dell'intero edificio a norma dell'articolo 1117 del Codice Civile. -

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 10891 -in testa al venditore- Foglio 54- particella 28/3- Via Appia 67- p.t.- sc.4/3 - categ.A/4/3[^] - vani 3,5 - rendita lire 1.309. -

Il descritto alloggio pervenne al venditore per contratto di cessione dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi con atti per autentica ed ai rogiti di me stesso Notaio in data:

-18 febbraio 1964 -n.54569/3469 rep.-, registrato a Brindisi il quattro marzo detto al n° 10302/Mod.II°, e:

-14 marzo 1973 -n.163625/7254 rep.-, registrato a Brindisi il ventiquattro marzo detto al n.2856/Mod.II° e trascritto in Lecce il 28 marzo 1973 ai numeri 26322/24412. -

destinato ad abitazione, nel Comune di residenza o in quello
di svolgimento della propria attività prevalente;

- di adibire l'immobile acquistato a propria abitazione;

- di non aver usufruito in precedenza delle agevolazioni previ-
ste dal sesto comma dell'art.1 della citata Legge;

- che il descritto immobile non ha caratteristiche di lusso ai
sensi dell'art.13 della Legge 2 luglio 1949 n° 408 e successi-
ve modificazioni. --- A richiesta di me Notaio il venditore mi
consegna la dichiarazione IN.V.IM. -

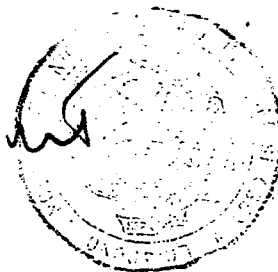
Richiesto

io Notaio ho ricevuto e pubblicato il presente atto che, alla
presenza dei testimoni, ho letto ad essi costituiti i quali, a
mia domanda, lo confermano e lo sottoscrivono coi ridetti te-
stimoni e con me Notaio. --- Questo atto, da me diretto, consta
di questo unico foglio dattiloscritto da persona di mia fidu-
cia sulle prime tre pagine e sin qui di questa quarta. -

De Giorgio Antonio
Fisco Gravame. in Com.
El. Bimballato teste

Giuseppe Piana teste

[Handwritten signature]



Assicura e garantisce il venditore che il descritto immobile urbano di sua proprietà è franco e libero da ipoteche ed altri pesi ed oneri pregiudizievoli e tale -con le garanzie di legge- lo trasferisce nel suo attuale stato di fatto e di diritto, con tutte le accessioni,adiacenze,dipendenze e pertinenze,con le relative servitù attive e passive,con ogni onere ed obbligo,e con ogni riveniente diritto, ragione ed azione. -

Il prezzo tra le parti d'accordo convenuto ed accettato ed a me dichiarato è di lire DODICIMILIONI (lire 12.000.000.=), - - che l'acquirente Greco Giovanna dichiara di avere pagato già prima di questo atto al venditore De Giorgio Antonio il quale accetta e per lo effetto ed in questo momento ne rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza, con dichiarazione di null'altro avere a pretendere al riguardo. -

La proprietà legale ed il possesso materiale del descritto immobile urbano si trasferiscono da oggi in favore dell'acquirente per tutti gli effetti utili ed onerosi. -

Le parti rinunziano ad ogni iscrizione di Ufficio rimettendo le spese e consequenziali di questo atto come per legge,dichiarando che il corrispettivo pagato corrisponde al valore dell'immobile trasferito. -

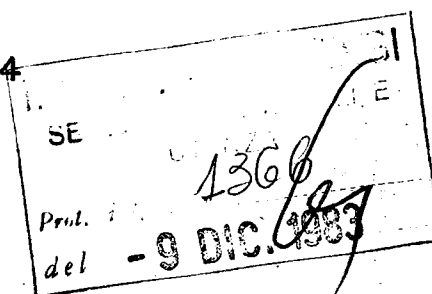
Ai fini tributari l'acquirente Greco Giovanna invoca i benefici previsti dall'art.1, sesto comma, della Legge 22 aprile 1982 n° 168, e a tal fine dichiara:

- di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato,

Office
NOTAIO
Comm. Dott. VINCENZO LOIACONO

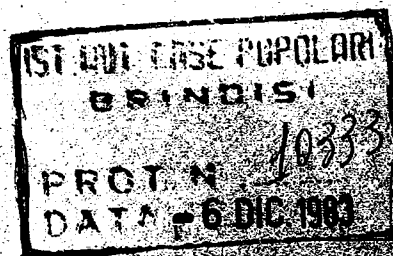
BRINDISI

VIA CIRILLO, 6 - ☎ 23.536 - 28.094



Repertorio n.217261/13826.

Copia dell'atto di VENDITA.



a favore di

GRECO Giovanni n.20.7.1959

BRINDISI

contro

DE GIORGIO Antonio n.28.1.1909

BRINDISI

ATTO DEL 3 OTTOBRE 1983.

*PASSATA IN
COPIA AL
SILV. DE CICCO
IN DATA 20/12/83*



CONSERVATORIA DEI REGISTRI DELL'IMMOBILITÀ DI BRINDISI =

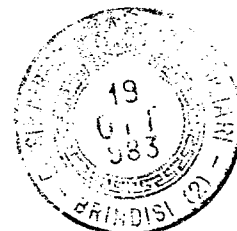
Nota per trascrizione di VENDITA -n. 217261/12326 rep.-

a favore di

GRECO Giovanna in Cosi, nata il 20 luglio 1959 a Brindisi e qui domiciliata (CPC CNN 59L60 B180P), in comunione legale col suo coniuge COSI Maurizio, nato il 25 maggio 1960 a Brindisi e qui domiciliato (CSC MRZ 60E25 B180Y)

contro

DE GIORGIO Antonio, nato il 23 gennaio 1909 a Brindisi e qui domiciliato (DCR NTN 09A23 B180Z)



Con atto ricevuto dal Notaio Comm.dr. Vincenzo LOIACONO da Brindisi in data 3 OTTOBRE 1983, qui registrato il 7 detti al n.ro 4388/1-Mod. I°, il De Giorgio Antonio ha venduto e trasferito alla Greco Giovanna, acquirente in comunione legale, l'alloggio popolare di sua proprietà sito in Brindisi -Lotto 1°- alla Via Isonzo c.1, sc."A", a piano rialzato, distinto col n.int.3, composto di 2 vani utili, vani leggli 3,50, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, confinante: a nord con cortile comune, ad est con porticato comune, a sud con la detta Via Isonzo e ad ovest con Brunetti Oronzo, s?s?a? -

Vi si comprende la proporzionale quota di comproprietà alle parti comuni ed enti condominiali dell'intero edificio a norma dell'art.1117 del Cod. Civ. -

Nel M.C.E.U. di Brindisi alla Partita 10891 -Fig.54- ptc.28/3-

Via Appia 67- p.t.- categ.A/4/3~ -sc.4/3- vani 3,5-rendita £.1309.

Per il prezzo pagato di Lire 12.000.000. =

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di Ufficio. -

Il tutto a sensi del succitato atto notarile. -



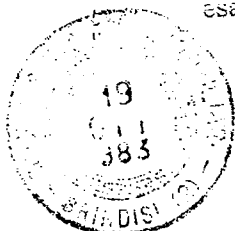
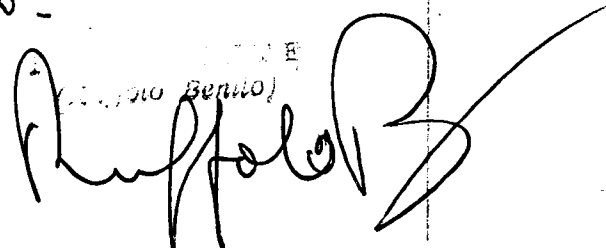
CONSERVATORIO P. R. DI BRINDISI

Protocollo n. 15113

Al n. 15113 di Brindisi del 13/7/21

esatte Lire novemila/500 -

£ 9.500 -





N. 13826 Numero 217.261 del Repertorio.-

= V E N D I T A =

- Repubblica Italiana -

Il tre ottobre millenovecentoottantatre (3-10-1983) in Brindisi, richiesto nel mio studio notarile, in Piazza Cairolì c.33. -

Avanti a me Comm.Dott.VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi, ed alla presenza dei richiesti, idonei ed a me noti testimoni:

1)-SPALLUTO Elio-Bruno, commercialista, nato il 19 agosto 1930 a Squinzano, e: 2)-RANALLI Giovanni, impiegato, nato il 4 ottobre 1941 a Mesagne: entrambi domiciliati in Brindisi,

si sono costituiti

da una parte il Signor DE GIORGIO Antonio, nato il 28 gennaio 1909 a Brindisi e domiciliato in Ostuni alla Via Manin c. 70, pensionato (DGR NTN 09A28 B180Z), e:

dall'altra la Signora GRECO Giovanna in Così, nata il 20 luglio 1959 a Brindisi e qui domiciliata alla Via Annunziata c.38, casalinga (GRC GNN 59L60 B180P), che dichiara di trovarsi in regime di comunione legale con il suo coniuge COSI Maurizio, nato il 25 maggio 1960 a Brindisi e qui domiciliato (CSO MRZ 60E25 B180Y). -

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i quali, alla presenza dei testimoni e, non legati tra loro da parentela in linea retta, mi richiedono e dichiarano di sti

pulare quanto segue: -

Il De Giorgio Antonio vende e trasferisce alla Greco Giovanna, in buona fede acquirente in comunione legale, l'alloggio popolare di sua proprietà sito in Brindisi -Lotto 1°- alla Via Isonzo c.1, scala "A", a piano rialzato, distinto con il numero interno tre (3), composto di due (2) vani utili, vani legali tre virgola cinquanta (3,50), oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, confinante: a nord con cortile comune, ad est con porticato comune, a sud con la detta Via Isonzo e ad ovest con Brunetti Oronzo, salvo se altri. -

Vi si comprende la proporzionale quota di comproprietà alle parti comuni ed enti condominiali dell'intero edificio a norma dell'articolo 1117 del Codice Civile. -

Nel N.C.E.U.di Brindisi alla Partita 10891 -in testa al venditore- Foglio 54- particella 28/3- Via Appia 67- p.t.- sc.4/3 - categ.A/4/3^ - vani 3,5 - rendita lire 1.309. -

Il descritto alloggio pervenne al venditore per contratto di cessione dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi con atti per autentica ed ai rogiti di me stesso Notaio in data:

=18 febbraio 1964 -n.54569/3469 rep.-, registrato a Brindisi il quattro marzo detto al n° 10302/Mod.II°, e:

=14 marzo 1973 -n.163625/7254 rep.-, registrato a Brindisi il ventiquattro marzo detto al n.2856/Mod.II° e trascritto in Lecce il 28 marzo 1973 ai numeri 26322/24412. -

Assicura e garantisce il venditore che il descritto immobile urbano di sua proprietà è franco e libero da ipoteche ed altri pesi ed oneri pregiudizievoli e tale -con le garanzie di legge- lo trasferisce nel suo attuale stato di fatto e di diritto, con tutte le accessioni, adiacenze, dipendenze e pertinenze, con le relative servitù attive e passive, con ogni onere ed obbligo, e con ogni riveniente diritto, ragione ed azione. -

Il prezzo tra le parti d'accordo convenuto ed accettato ed ame dichiarato è di lire DODICIMILIONI (lire 12.000.000.-), - - che l'acquirente Greco Giovanna dichiara di avere pagato già prima di questo atto al venditore De Giorgio Antonio il quale accetta e per lo effetto ed in questo momento ne rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza, con dichiarazione di null'altro avere a pretendere al riguardo. -

La proprietà legale ed il possesso materiale del descritto immobile urbano si trasferiscono da oggi in favore dell'acquirente per tutti gli effetti utili ed onerosi. -

Le parti rinunziano ad ogni iscrizione di Ufficio rimettendo le spese e consequenziali di questo atto come per legge, dichiarando che il corrispettivo pagato corrisponde al valore dell'immobile trasferito. -

Ai fini tributari l'acquirente Greco Giovanna invoca i benefici previsti dall'art.1, sesto comma, della Legge 22 aprile 1982 n° 168, e a tal fine dichiara:

- di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato,

destinato ad abitazione, nel Comune di residenza o in quello di svolgimento della propria attività prevalente;

- di adibire l'immobile acquistato a propria abitazione;
- di non aver usufruito in precedenza delle agevolazioni previste dal sesto comma dell'art.1 della citata Legge;
- che il descritto immobile non ha caratteristiche di lusso ai sensi dell'art.13 della Legge 2 luglio 1949 n° 408 e successive modificazioni. --- A richiesta di me Notaio il venditore mi consegna la dichiarazione IN.V.IM. -

Richiesto

io Notaio ho ricevuto e pubblicato il presente atto che, alla presenza dei testimoni, ho letto ad essi costituiti i quali, a mia domanda, lo confermano e lo sottoscrivono coi ridetti testimoni e con me Notaio. --- Questo atto, da me diretto, consta di questo unico foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sulle prime tre pagine e sin qui di questa quarta. -

Registrato a Brindisi il 7.10.1983 n. 4388/1/Mod. 1°
Trascritto in Brindisi il 19.10.1983 al n. 15113/13721.
Copia conforme all'originale ad uso convenevole.
Brindisi, addì 24 ottobre 1983.

De Giorgio Antonio
Fisco Gravame. la Com.
De Bimballato teste
Giustanelli teste

[Signature]



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6863

Brindisi, li 119 LUG. 1961

AL SIG. De Giorgio Antonio

Lotto 1° Scala A Int. 3

Via Monzo

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.40 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.647 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 3.40 £. 1938

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 59

2.647

TOTALE LIRE

Da quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati



Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. **DE GIORGIO Antonio**, locatario, convenzioni che hanno esecuzione col giorno **10 ottobre 1947**

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. **3** Scala **A** composta di vani **2** sito nell'isolato di **1° Lotte-Via Appia angelo via Isenze**

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____ registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per **10 mesi** e per L. **15.000-** (lire **quindicimila**-----)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. **1.500,-** (lire **millecinquecento**-----)

Brindisi li **10 Ottobre 1947**

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

De Giorgi



IL DENUNZIANTE

De Giorgi Antonio

Registrata la presente denuncia addì **7-11-47** N. **2517**
vol. **vi** foglio _____ registro atti privati L. **ventiquattro**



Il Procuratore

[Signature]



Di Giorgio Antonio *per* *Antonio*
1909
Fig. Pietro *chiar* 62
uso alloggi
N. 5204

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di *Di Giorgio Antonio*
Donz 3 (case popolari)

è composta come segue:

Cognome e Nome	Paternità	Comune di nascita	Data di nascita			Data di morte			Professione
			Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
<i>Di Giorgio Antonio</i>	<i>Mariano</i>	<i>Brindisi</i>	<i>28</i>	<i>1</i>	<i>909</i>				<i>meccanico</i>
<i>Di Giorgio Maria</i>	<i>Vito</i>	<i>"</i>	<i>18</i>	<i>4</i>	<i>908</i>				<i>carabiniere</i>
<i>Di Giorgio Maddalena</i>	<i>Antonio</i>	<i>"</i>	<i>14</i>	<i>9</i>	<i>939</i>				
<i>" Mariano</i>	<i>"</i>	<i>Pietro 1°</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>913</i>				

Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso *alloggio*

Brindisi, li *24-10-914*



IL SINDACO
[Signature]